

Le principali novità introdotte dall'articolato normativo, volte a garantire la rapidità ed efficacia dei procedimenti giudiziari in materia civile negli Stati dell'UE, sono segnatamente:

- l'obbligo di trasmettere l'atto unitamente ad un modulo standard (il cui format si trova in allegato al regolamento), da compilarsi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui avviene la trasmissione o in un'altra lingua ammessa dallo Stato richiesto (art. 4);
- l'obbligo di effettuare la notificazione o la comunicazione degli atti entro un mese dalla data in cui la domanda perviene all'organo emittente (art. 7);
- l'obbligo dell'organo ricevente di informare per iscritto con apposito modulo standard il destinatario dell'atto del suo diritto di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o da comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l'atto all'organo ricevente entro una settimana, qualora non sia redatto in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione (art. 8);
- l'introduzione di un **diritto forfettario unico**, il cui importo va fissato preventivamente dallo Stato membro richiesto nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, per coprire le spese derivanti dal ricorso ad un ufficiale giudiziario o alla persona competente in virtù della legge di detto Stato (art. 11).

Venendo ad un esame più dettagliato delle principali disposizioni del nuovo regolamento, va in primo luogo evidenziato come esso si applichi alla trasmissione di atti in **materia civile e commerciale, non comprendendo però la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri. La normativa non trova inoltre applicazione quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere comunicato o notificato l'atto (art. 1)**. Per quanto concerne gli organi locali responsabili, l'art. 2 prevede che ciascuno Stato membro designi i pubblici ufficiali o le altre autorità competenti per trasmettere o ricevere atti giudiziari ed extragiudiziali (c.d. organo mittente e organo ricevente); tali funzioni potrebbero anche essere attribuite ad un unico soggetto e, in ogni caso, la designazione è valida per un periodo di cinque anni rinnovabile. Dovrà poi essere istituita in ogni Stato membro un'autorità centrale incaricata di coordinare e coadiuvare l'attività dei suddetti organi (art. 3). Gli atti giudiziari e tutti i documenti trasmessi tra gli organi mittenti e riceventi possono essere inviati con qualsiasi mezzo appropriato e, in linea di massima, vanno trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile. Gli atti e documenti così trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti (art. 4). In ogni caso, al più tardi entro 7 giorni, l'organo ricevente trasmette una ricevuta all'organo mittente, utilizzando il modulo standard allegato al regolamento, così come inoltrerà, sempre su modulo standard, un certificato dell'espletamento delle formalità relative alla notificazione o alla comunicazione (artt. 6 e 10). Peraltro, ciascuno Stato ha la facoltà di notificare o comunicare gli atti tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equivalente (art. 14). Il regolamento detta inoltre la regola secondo cui la data della notificazione o della comunicazione è fissata dalla legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente dovrebbe essere quella fissata dalla legge dello Stato membro in questione. Tale sistema di duplice data esiste solo in un numero limitato di Stati membri, ed essi saranno tenuti ad informare la Commissione, la quale dovrebbe pubblicare tale informazione nella GUUE (artt. 8 e 9).